



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 Del 13-04-2019

Oggetto: Acquisto di terreno per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare in caso di emergenze di protezione civile in Poggiodomo capoluogo: Determinazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di aprile alle ore 12:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Spada Egildo	SINDACO	P
ZERENGHI LUANA	VICE SINDACO	P
REMOLI GIANCARLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Spada Egildo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Benedetti Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 12-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **SABATINI SANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Lattanzi Patrizia**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, a seguito dei gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, interessanti anche il territorio del Comune di Poggiodomo, l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un fabbricato attrezzato ad uso polivalente da utilizzare come struttura di accoglienza ed assistenza della popolazione in caso di emergenze di protezione civile, utilizzando a tal fine donazioni e contributi da parte di terzi, messi a disposizione per l'attività di ricostruzione post-sisma; il terreno su cui realizzare detta struttura è stato individuato nell'area censita al Catasto terreni del Comune di Poggiodomo, F. 27, part. 590, di mq. 1190, di proprietà della Parrocchia di Poggiodomo;

DATO ATTO CHE, al fine di realizzare detta struttura, con atto di consiglio comunale n. 27 del 16 dicembre 2017 è stato deliberato, fra altro:

4. *DI PRENDERE ATTO della risposta da parte della Curia Arcivescovile Spoleto Norcia (protocollo in entrata n. 2500 del 15/12/2017 del Comune di Poggiodomo) con la quale si comunica che la Curia arcivescovile di Spoleto - Norcia accoglie la richiesta d'acquisto del terreno di cui in premessa su cui realizzare la struttura ad uso polivalente alle condizioni economiche di 10.000 euro e più precisamente di cui alla comunicazione inviata con protocollo n. 2493 del 15/12/2017;*
5. *DI PRENDERE ATTO che il Comune, a fronte dell'accettazione delle donazioni pervenute (destinate tutte alla realizzazione della struttura ad uso polivalente di cui in premessa) e dei due contributi concessi dal BIM Cascia (Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino) in favore del Comune di Poggiodomo di euro 35.000,00 e di euro 15.558,00 per la realizzazione della suddetta struttura ad uso polivalente; il Comune di Poggiodomo ha a disposizione una somma pari ad euro 190.116,65 per la realizzazione della suddetta struttura ad uso polivalente da utilizzare come struttura di accoglienza ed assistenza della popolazione suddetta in caso di emergenze di protezione civile;*
6. *DI DEMANDARE al Responsabile Ufficio Tecnico l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari, compreso altresì l'affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione della struttura polifunzionale, nonché l'assunzione di eventuali impegni di spesa necessari per l'opera;*
7. *DI DELEGARE ogni ulteriore atto consequenziale al fine della realizzazione della struttura ad uso polivalente di cui in premessa alla giunta comunale.*

RILEVATO CHE

- come espressamente precisato nella citata delibera consiliare n. 27/2017, l'acquisto effettuato con denaro proveniente da terzi (donazioni, contributi, fondi da altri organismi) costituisca per l'ente locale operazione neutra, tale da sottrarre l'operazione alle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legge 98/2011;
- a tale proposito, si può utilmente ricordare che La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana è recentemente intervenuta (con deliberazione n. 110/2017/PAR) sull'interpretazione dell'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011 ed in particolare sulla questione se l'applicazione della prima parte della norma – che al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa consente agli enti territoriali l'acquisto di immobili quando ne sia comprovata l'indispensabilità ed indilazionabilità – possa essere esclusa quando l'acquisto dell'immobile venga effettuato con contributi di terzi, ad esempio con risorse del Cipe o di privati, costituendo pertanto l'acquisto un'operazione finanziariamente neutra. Al riguardo, la citata Sezione ha richiamato

una propria precedente deliberazione (n. 3/2015) e quella delle Sezioni riunite (delibera in sede nomofilattica n. 7/2011), ritenendo di non doversi discostare dagli indicati criteri. Difatti – atteso che uno degli strumenti di contenimento della spesa previsti dal D.L. n. 98 è costituito dal divieto di stipulare contratti per acquisti immobiliari, nell’evidente intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio e fatte salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore – il riferimento al divieto di nuovi acquisti va inteso non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì, considerate le finalità del divieto, nel senso di annoverare i soli contratti che determinano un onere di spesa a carico dell’ente.

Al riguardo, infatti, sia la Sezione regionale di controllo nelle citate deliberazioni sia le Sezioni riunite (delibera in sede nomofilattica n. 7/2011) *“hanno più volte espresso il principio in base al quale le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli enti locali non si applicano alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o, [...] di privati”*.

DATO ATTO CHE il Comune di Poggiodomo ha ritenuto comunque di richiedere all’Agenzia delle Entrate la attestazione di congruità del prezzo d’acquisto, con prot. n. 289 del 6 febbraio 2018, senza che, a tutt’oggi, a distanza di oltre un anno, abbia avuto riscontro dalla medesima Agenzia;

RILEVATO CHE l’art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone, al comma 1: *“Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.”*;

ACCERTATO CHE non risulta pervenuta, a tutt’oggi, alcuna valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, né sono state rappresentate esigenze istruttorie;

DATO ATTO CHE

- pertanto, anche qualora si volesse ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011, il tempo trascorso senza riscontri consente al Comune di provvedere acquisendo le valutazioni di altro organo dell’amministrazione;
- a tale scopo, l’ufficio tecnico di questo Comune di Poggiodomo ha confermato la validità della stima effettuata in data 1 dicembre 2017, ritenendo congruo il valore di euro 10.000,00 per l’acquisto della rata di terreno in oggetto, censita in catasto terreni alla particella n. 590 del foglio 27, così come risulta da specifica nota del responsabile dell’area, allegata al presente atto;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, dando atto che, non essendo qui introdotti elementi di novità rispetto al valore di stima già determinato e oggetto della delibera consiliare 27/2017, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

A votazione unanime favorevole

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo e qui richiamati integralmente:

1. Di dare atto che l'acquisto del terreno censito al F. 27 part. 590 del catasto terreni del Comune di Poggiodomo, dove sarà realizzata una struttura di accoglienza ed assistenza della popolazione in caso di emergenze di protezione civile con fondi provenienti da donazioni e contributi già assegnati al Comune medesimo, è da ritenersi in deroga alle limitazioni disposte dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2. di dare atto che, anche qualora si dovesse ritenere necessaria la valutazione dell'Agenzia delle Entrate sulla congruità del prezzo di acquisto dell'immobile, non è stata fornito alcun riscontro, nemmeno come rappresentazione di esigenze istruttorie, da parte della medesima Agenzia nei termini di cui all'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
3. di dare atto che, pertanto, l'amministrazione comunale ha acquisito la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, che ha confermato la stima già redatta in data 1 dicembre 2017 del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto, individuato in 10.000,00 euro;
4. di incaricare il responsabile dell'area tecnica, geom. Sandro Sabatini, della stipula del contratto di compravendita dell'area, al detto prezzo di 10.000,00 euro, restando a carico del Comune ogni ulteriore spesa accessoria (diritti di segreteria, imposte e tasse, etc.).

La presente deliberazione, ritenuta l'urgenza di provvedere alla stipula del contratto di acquisto, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 278/2000, con successiva e separata votazione palese a risultato unanime favorevole.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Spada Egildo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetti Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 12-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 13-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetti Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2019 al 27-07-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE